



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

(

REGOLAMENTO

**IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 30.10.2012

Indice

Art. 1	Oggetto del Regolamento	p. 3
Art. 2	Presupposto dell'imposta	p. 3
Art. 3	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni	p. 3
Art. 4	Soggetto attivo	p. 4
Art. 5	Soggetti passivi	p. 4
Art. 6	Base imponibile	p. 5
Art. 7	Determinazione del valore delle aree fabbricabili	p. 7
Art. 8	Abitazione principale	p. 8
Art. 9	Pertinenze dell'abitazione principale	p. 9
Art. 10	Esenzioni	p. 9
Art. 11	Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili	p. 10
Art. 12	Fabbricati di interesse storico-artistico	p. 11
Art. 13	Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione	p. 11
Art. 14	Aliquota ridotta	p. 12
Art. 15	Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola	p. 12
Art. 16	Dichiarazione	p. 12
Art. 17	Termini di versamento	p. 13
Art. 18	Modalità di versamento	p. 14
Art. 19	Riserve dello Stato	p. 15
Art. 20	Funzionario Responsabile	p. 16
Art. 21	Attività di accertamento e riscossione dell'imposta	p. 16
Art. 22	Accertamento ed adesione	p. 16
Art. 23	Rimborsi	p. 17
Art. 24	Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive	p. 17
Art. 25	Mancato accatastamento degli immobili	p. 18
Art. 26	Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune	p. 18
Art. 27	Fondo di potenziamento degli uffici tributari	p. 18
Art. 28	Norme di rinvio	p. 19
Art. 29	Norme abrogate	p. 19
Art. 30	Efficacia del regolamento	p. 19

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, introdotta in via sperimentale dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Gravellona Lomellina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 D.Lgs. 446/1997.

La disciplina normativa dell'Imposta Municipale Propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque bene immobile a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, siti nel territorio del Comune, ivi comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 23/2011, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente regolamento.

Articolo 3

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

Le aliquote sono determinate ai sensi dell'art. 13, commi 6,7,8, 8-bis, 9 e 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dall'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma del 6 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto nei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed ai fini

dell'approvazione dello stesso.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Economia e delle Finanze, con uno o più decreti da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni della L. 22 dicembre 2011, n. 214, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, a partire dal 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. A Tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, fatte salve eventuali proroghe a livello normativo, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 4 **Soggetto attivo**

Soggetti attivi dell'imposta sono il Comune di Gravellona Lomellina e lo Stato che si riserva, in base all'art. 13 comma 11 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. n. 22 dicembre 2011 n. 214, la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all'art. 13 comma 6 primo periodo del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

La normativa statale può stabilire ulteriori ipotesi in cui la quota di competenza erariale non deve ritenersi dovuta da parte dei contribuenti.

Articolo 5 **Soggetti passivi**

In base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1 D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 12 quinquies D.L.16/2012, convertito in L. 44/2012, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende titolare di un diritto di abitazione sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze e costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune.

Articolo 6 **Base imponibile**

FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48 L. 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M.701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTI IN CATASTO

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla

rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del Territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.f.a, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta, anche con riferimento alla quota erariale, limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino ad € 15.500,00;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00.

Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola possieda e conduca più terreni, le riduzioni dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso.

L'agevolazione deve essere applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo, per cui, nell'ipotesi in cui il terreno agricolo posseduto e condotto da più soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà a ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

Ove i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà invece applicarsi soltanto a favore di coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma.

L'agevolazione compete anche a favore dei soggetti, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale / Piano di Governo del Territorio adottato dal Comune,

indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore Generale/Piano di Governo del Territorio possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'Imposta Municipale Propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore Generale/Piano di Governo del Territorio in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione Comunale di individuare anche una superficie massima del terreno, ai fini della sua quantificazione come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 L. 212/2000.

Secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2, del predetto D.Lgs., corrispondono l'Imposta Municipale Propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale; nel caso in cui il terreno sia condotto solo da uno o da alcuni dei comproprietari la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti di coloro per i quali è riscontrabile il requisito di cui al presente comma, mentre per gli altri l'Imposta Municipale Propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile rapportata alla quota di possesso. Per i terreni posseduti dalle società di capitali e dalle cooperative agricole, detto beneficio non è riconoscibile;

Articolo 7

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato

attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Articolo 8

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto nell'art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata dell'importo previsto dall'art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale, a prescindere dal fatto che il figlio sia o meno fiscalmente a carico di questi ultimi.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di cui dall'art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'unità immobiliare dove il soggetto passivo è l'ex coniuge affidatario della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendendo in ogni caso tale assegnazione effettuata a titolo di diritto d'abitazione, ai sensi dell'art. 4 comma 12-quinquies del D.L. 16/2012.

Costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale:

- a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritti all' A.I.R.E. del Comune di Gravellona Lomellina, a condizione che non risulti locata;

Costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della sola detrazione di base prevista dalla normativa vigente:

- a) gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 11 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sull'imposta da versare in relazione a tali immobili non dovrà essere computata la quota riservata allo Stato.

Articolo 9

Pertinenze dell'abitazione principale

L'aliquota ridotta e la detrazione che non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale si applicano anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.

Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

Articolo 10

Esenzioni

1) Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del citato D.Lgs. n. 504 del 1992 di seguito elencate:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2) Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 si stabilisce l'esenzione dall'imposta municipale propria degli immobili posseduti da proprie aziende pubbliche di servizi alla persona, rimanendo comunque dovuta la quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 11

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

Costituiscono indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a persone o cose;
- d) mancanza delle scale di accesso.

Costituisce allo stesso indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da

parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 12

Fabbricati di interesse storico-artistico

La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Articolo 13

Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione

In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 D.Lgs. 504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'Imposta Municipale Propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 14

Aliquota ridotta

Con apposita deliberazione di Consiglio Comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.);
- c) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.);
- d) per i fabbricati posseduti dai soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. (O.N.L.U.S.);
- e) per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi.

In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d'imposta a percepire canoni di locazione più elevati.

Articolo 15

Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3-bis L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42-bis L. 222/2007.

Per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 2135 Codice Civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di una attività d'impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Articolo 16

Dichiarazione

I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6 D.Lgs 23/2011.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero dal giorno in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di Gravelona Lomellina una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (articolo 10 comma 6 del D.Lgs. n. 504/1992).

Per gli immobili indicati nell'art. 1117, num. 2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'Imposta Municipale Propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 D.L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini I.C.I., in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'Imposta Municipale Propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge per la prima dichiarazione, a prescindere dall'anno in cui il possessore ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Articolo 17

Termini di versamento

Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta ai soggetti attivi per l'anno in corso

in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dal presente regolamento. Ad esclusione dell'anno 2012, resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Per l'anno 2012, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, mentre il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui all'articolo 13 comma 14-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente regolamento, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste dal presente regolamento e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Per l'anno 2012, per tutti gli immobili, esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale e l'abitazione principale, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dal presente regolamento; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo 18

Modalità di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 comma 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (tramite utilizzo del modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alle modalità previste dal comma precedente, possono versare l'imposta municipale propria (IMU)

tramite vaglia postale internazionale o bonifico bancario.

Per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune di Gravellona Lomellina per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto, mentre per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia, utilizzando il codice IBAN dedicato.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", l'indicazione del "Comune di Gravellona Lomellina" e i relativi codici tributo indicati dall'Agenzia delle entrate;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

L'importo minimo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta è pari ad euro 6,00 annuali. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della L. n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. (Fino ad euro 5,49 annui non è dovuto il versamento, da euro 5,50 annui deve essere effettuato versamento di euro 6,00 per effetto dell'arrotondamento per eccesso).

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (se il passaggio di proprietà avviene il giorno 15 del mese, l'imposta è dovuta per il mese intero dalla parte cedente). A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 19

Riserve dello Stato

1) E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base di cui all'articolo 13 comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

2) Non è riservata allo Stato la quota di imposta, indicata nel comma 1 del presente articolo, riferita ai seguenti immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze (articolo 13 comma 7 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214);

b) fabbricati rurali ad uso strumentale (articolo 13 comma 8 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214);

c) immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati (articolo 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214);

d) unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ed iscritti all'AIRE del Comune di Gravellona Lomellina, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate (articolo 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214);

e) immobili posseduti dal Comune di Gravellona Lomellina sul proprio territorio (articolo 13 comma 11 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214);

f) casa coniugale assegnata all'ex coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendendo in ogni caso tale assegnazione effettuata a titolo di diritto di abitazione (articolo 4 comma 12-quinquies del D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012).

3. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota, previste dal presente regolamento, deliberate dal Comune di Gravellona Lomellina non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 20

Funzionario Responsabile

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 D.Lgs. 504/1992, la Giunta Comunale designa, con apposita deliberazione, un Funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Articolo 21

Attività di accertamento e riscossione dell'imposta

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune di Gravellona Lomellina al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria (articolo 9 comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

Articolo 22

Accertamento ed adesione

Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma

degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'Ente può infine richiedere, agli Uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 51,00 ed € 258,00.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'Imposta Municipale Propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento in materia.

Articolo 23 Rimborsi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede, a seguito di verifiche, dove dovuto, ad effettuare il rimborso entro il termine indicato all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 comma 164.

L'Ente locale non provvederà ad alcun rimborso se l'importo del provvedimento, comprensivo di interessi (articolo 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296) è al di sotto di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il debito derivi da ripetuti erronei versamenti relativi al medesimo tributo con imposta minima annuale versata pari o superiore a euro 6,00.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo non si applicano nell'eventualità di erronei versamenti effettuati da contribuenti che non risultino soggetti passivi per il Comune di Gravellona Lomellina.

5. Le somme rimborsate dall'Ente locale riguarderanno solo ed esclusivamente le quote destinate all'Ente stesso al netto della percentuale versata all'IFEL a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 24 Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

Nell'ipotesi di cui all'articolo 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'Imposta Municipale Propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Articolo 25

Mancato accatastamento degli immobili

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune di Gravellona Lomellina provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 336-337 L. 311/2004 e dell'articolo 3, comma 58 L.662/1996.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'articolo 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 26

Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, in quanto compatibili.

Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'Imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs.26 febbraio 1999 n. 46 e successivi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 27

Fondo di potenziamento degli uffici tributari

In relazione al disposto dell'articolo 3, comma 57 L. 23 dicembre 1996 n. 662, è istituito

un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale pari all'uno per cento delle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria derivanti da attività di accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Le somme di cui al fondo speciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione, determinando, in base alle esigenze rilevate, le percentuali da destinare:

- a) al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio tributi;
- b) alla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ufficio tributi;
- c) all'acquisto del materiale di ufficio, comprese pubblicazioni e testi necessari per l'attività di accertamento e la riscossione dell'imposta;
- d) all'arredamento dell'Ufficio tributi.

Articolo 28

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 29

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 30

Efficacia del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 L. 212/2000, **dal 1° gennaio 2012**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001, n. 448.